


# LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO D'INCENDIO

di **Diego Cerrone\***

 Il vecchio D.M. 10 marzo 1998 sta per essere definitivamente abrogato. Lo sostituiranno i DD.MM. 1, 2 e 3 settembre 2021. In particolare il Decreto 3 settembre 2021 "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" trova immediata applicazione in quei luoghi di lavoro che non sono già soggetti ad altra specifica normativa antincendio e che sono caratterizzati dal basso rischio d'incendio. Appliciamolo all'ufficio postale descritto in figura 1.

L'allegato al Decreto definisce i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio che devono essere luoghi non ricompresi nell'allegato al D.M. 3 agosto 2015 e non soggetti ad altre regole tecniche verticali e con le seguenti caratteristiche:

- a) con affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti;
- b) con superficie lorda complessiva non superiori a 1000 m<sup>2</sup>;
- c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende  $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$ );
- e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Il nostro ufficio postale soddisfa tutte le sopra indicate

caratteristiche. Non vi è un consistente carico d'incendio che viene fissato in 511 MJ/m<sup>2</sup> come da tabella in S.2.9.1 dell'allegato al D.M. 3 agosto 2015 ove è riportata la determinazione statistica del carico d'incendio con frattile 80%.

*Cliccare qui per scaricare l'articolo completo riservato agli abbonati*

\* Funzionario responsabile Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica Direzione regionale VV.F. Campania